

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Direzione Operativa Municipi - Ambito 1

OGGETTO

APPROVAZIONE LAVORI DELLA COMMISSIONE PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D'USO A TITOLO ONEROSO DEGLI SPAZI INTERNI DELL'ANFITEATRO MARTESANA SITO IN PARCO DEI MARTIRI DELLA LIBERTA' IRACHENI VITTIME DEL TERRORISMO (EX PARCO DELLA MARTESANA) A MILANO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DELL'AREA.

AGGIUDICA A "ECOLOGIA TURISMO CULTURA A.P.S." E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONCESSIONE.

La presente determinazione non comporta spesa.

Responsabile Unico del Procedimento: *Bellanca Loredana - Direzione Operativa Municipi - Ambito 1*

Responsabile Procedimento L.241/1990 : *Carcano Claudio - Direzione Operativa Municipi - Ambito 1*

IL DIRETTORE OPERATIVO MUNICIPI AMBITO 1

VISTO

- ✓ Gli artt. 107, 153 c. 5, 183 e 191 e 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- ✓ Lo Statuto del Comune di Milano;
- ✓ Il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;
- ✓ Il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Milano;
- ✓ La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 16 marzo 2023 avente a oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) e Bilancio di Previsione 2023-2025. Immediatamente eseguibile";
- ✓ La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 27 luglio 2023 avente a oggetto "Programmazione 2023-2025 - Variazione di assestamento generale del bilancio finanziario e salvaguardia degli equilibri di bilancio - Estinzione anticipata di mutui - Ricognizione dello stato di attuazione dei programmi - Modifiche al Documento Unico di Programmazione (DUP). Immediatamente eseguibile";
- ✓ La Deliberazione di Giunta Comunale n. 1079 del 3 agosto 2023 avente a oggetto "Programmazione 2023-2025 - Ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati e attribuzione delle risorse ai relativi capitoli nel Piano Esecutivo di Gestione finanziario a seguito dell'approvazione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 27.07.2023. Immediatamente eseguibile".;
- ✓ La Deliberazione di Giunta Comunale n. 425 del 30 marzo 2023 avente a oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025. Immediatamente eseguibile".;
- ✓ L'art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- ✓ Il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Milano;
- ✓ L'art. 14 del Regolamento dei Municipi del Comune di Milano, che attribuisce al municipio le funzioni inerenti la gestione degli immobili assegnati sulla base degli indirizzi previsti dall'art. 24, comma 2, lettera h, stabiliti dal consiglio di Municipio;
- ✓ La deliberazione del Consiglio Municipio 2 n. 3 del 23/02/2023 avente a oggetto: "Approvazione delle linee di indirizzo per la conduzione degli immobili comunali assegnati al Municipio 2";
- ✓ La Deliberazione di Giunta Municipale n.117 del 19 settembre 2023 avente a oggetto: "Linee di indirizzo per la concessione in uso degli spazi interni dell'Anfiteatro Martesana per la realizzazione di progetti finalizzati alla valorizzazione dell'area.";
- ✓ La determinazione dirigenziale n. 8037 del 25/09/2023.;

PRESUPPOSTO

- Con determinazione dirigenziale n. 8037 del 25/09/2023 è stato approvato il bando pubblico per l'assegnazione in concessione d'uso a titolo oneroso degli spazi interni dell'anfiteatro Martesana sito in Parco dei Martiri della Liberta' Iracheni vittime del terrorismo (ex parco della Martesana) a Milano per la realizzazione di progetti finalizzati alla valorizzazione dell'area. Tale Avviso dava le ore 12 del 13/10/2023 quale termine ultimo per la presentazione delle offerte;

CONSIDERATO CHE

- Alle ore 12:00 del 13/10/2023, termine tassativo per la presentazione delle domande, sono pervenute le due sotto indicate istanze:

E.T.S. ECOLOGIA TURISMO CULTURA APS - VIA PEC 12/10/2023 ore 17:15

MUTUO SOCCORSO MILANO APS - VIA PEC 13/10/2023 ORE 11:17

- Con determinazione dirigenziale n. 8977 del 16/10/2023 è stata nominata la commissione di gara per l'assegnazione di cui sopra.
- Il giorno 17/10/2023 alle ore 10:30 si è riunita la commissione nominata con Determinazione dirigenziale n. 8977 del 16/10/2023 presso il Municipio 2, in viale Zara, 100 per la valutazione dell'istanza suddetta relativa alla concessione in uso degli spazi in oggetto, in base ai criteri declinati nell'avviso pubblico approvato con DD n. 8037/2023;
- A conclusione della seduta di commissione, il Rup, ha dichiarato la gara conclusa e correttamente assegnata al partecipante Associazione Ecologia Turismo Cultura APS, come da verbale agli atti di ufficio.

DETERMINA

1. di approvare i lavori della commissione per l'assegnazione in concessione d'uso a titolo oneroso degli spazi interni dell'anfiteatro Martesana sito in Parco dei Martiri della Liberta' Iracheni vittime del terrorismo (ex parco della Martesana) a Milano per la realizzazione di progetti finalizzati alla valorizzazione dell'area., come da verbale conservato agli atti d'ufficio;
2. di dichiarare l'aggiudicazione provvisoria della concessione di cui sopra a favore dell'Associazione Ecologia Turismo Cultura APS, con sede in Via Bertelli 44- C.F. 97490830151, nelle more degli esiti dei controlli di rito, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
3. di dare atto che l'efficacia dell'aggiudicazione resta subordinata all'esito positivo dei controlli sulle dichiarazioni rese;
4. di dare atto che l'offerta economica proposta dall'Associazione Ecologia Turismo Cultura APS per la concessione onerosa dei locali dell'immobile oggetto del presente atto è pari ad un canone annuo di € 13.120,00 (oneri accessori esclusi) e che, come previsto dall'art. 4 dell'Avviso pubblico, saranno decurtate dal canone le spese inerenti gli interventi di recupero edilizio ed impiantistico del fabbricato.
5. di approvare lo schema di contratto da stipulare con la predetta Contraente, allegato al presente provvedimento quale parte integrante;
6. di dare atto che, ai sensi del D.L. n. 83 del 22/06/2012, convertito in L. n. 134 del 07/08/2012, vengono

contestualmente adempiuti gli obblighi di pubblicazione, ai fini della trasparenza.

IL DIRETTORE OPERATIVO MUNICIPI AMBITO 1
Giovanni Campana (Dirigente Adottante)

COMUNE DI MILANO

CONTRATTO DI CONCESSIONE D'USO A TITOLO ONEROSO DEGLI SPAZI INTERNI DELL'ANFITEATRO MARTESANA SITO IN PARCO DEI MARTIRI DELLA LIBERTA' IRACHENI VITTIME DEL TERRORISMO (EX PARCO DELLA MARTESANA) A MILANO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DELL'AREA TRA IL COMUNE DI MILANO – AREA MUNICIPIO 2 ED ECOLOGIA TURISMO CULTURA APS.

L'anno 2023 (duemilaventitre), nel mese di, il giornopresso la sede del Municipio 2, di Viale Zara, 100;

TRA

il COMUNE DI MILANO (da qui innanzi solo Comune) C.F. n.: 01199250158, con domicilio fiscale in Milano - Piazza della Scala, n. 2 – rappresentato da Giovanni Campana in qualità di Dirigente Ambito 1 - Area Municipi;

E

L'Associazione Ecologia Turismo Cultura APS (da qui innanzi solo concessionario) con sede legale in Milano Via Luigi Bertelli n. 44 codice fiscale/partita I.V.A. 97490830151, rappresentata dal Sig. Niccolò Franchi in qualità di presidente e legale rappresentante.

PREMESSO CHE

- ◆ il Comune di Milano è proprietario dell'immobile dell'Anfiteatro Martesana sito nel Parco in memoria dei Martiri della libertà Iracheni vittime del terrorismo (ex Parco della Martesana) in Milano, adiacenza Via Agordat, per un totale di circa mq 800 meglio evidenziato nell'unita planimetria del presente atto.
- ◆ Con la Deliberazione di Consiglio del Municipio 2 n. 3 del 23/02/2023 e con la Deliberazione della Giunta di Municipio 2 n 117 del 19/09/2023 sono stati approvati rispettivamente gli indirizzi tematici e le linee guida per la formazione di un avviso pubblico di selezione per la concessione in uso degli spazi interni dell'anfiteatro Martesana

per la realizzazione di progetti finalizzati alla valorizzazione dell'area.

◆ con DD n. 8037 del 25/09/2023 è stato approvato l'Avviso pubblico, che dava le ore 12 del 13/10/2023 quale termine ultimo per la presentazione delle offerte;

◆ con DD n. del si è proceduto all'aggiudica della concessione a Ecologia Turismo Cultura APS ed è stato contestualmente approvato lo schema del presente contratto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1) OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1.1 Spazi in uso esclusivo

Il Comune di Milano, in qualità di proprietario, concede in uso esclusivo al Concessionario i locali dell'immobile dell'Anfiteatro Martesana sito nel Parco Memoria dei Martiri della Libertà Iracheni Vittime del Terrorismo (ex Parco della Martesana) in Milano adiacenze Via Agordat, per un totale di circa mq 800,00, come evidenziati nella planimetria allegata.

L'unità immobiliare oggetto di concessione, è costituita al piano terra da due ampi saloni (non comunicanti, uno sul lato destro e uno sul lato sinistro), servizi igienici, deposito senza permanenza di persone ed intercapedine a cielo aperto che conduce al locale caldaia; al primo piano da un unico locale raggiungibile tramite scala a giorno in ferro, direttamente dal salone sottostante. Completano la struttura dei servizi igienici con accesso dal cortile esterno.

L'ingresso ai locali in oggetto di concessione avviene dal cortile.

I locali sul lato destro della struttura, che non risultano evidenziati nella planimetria allegata, restano adibiti a spazio multiuso, ad uso del Municipio 2, ed esulano dalla presente concessione.

ART. 2) DURATA DELLA CONCESSIONE RECESSO E PRESA IN CARICO DELL'IMMOBILE

1. La presente concessione ha durata triennale, dal 01.01.2024 fino al 31.12.2026, con possibilità di rinnovo per altri 3 anni, fatto salvo il diritto di revoca per violazione degli obblighi contrattuali o per sopraggiunti interessi di ordine pubblico. E' escluso il rinnovo tacito e non è riconosciuto alcun diritto al rinnovo in capo all'assegnatario.

2. I soggetti dovranno lasciare la disponibilità dei locali per 10 giornate all'anno al Municipio 2, che ne potrà disporre secondo le proprie necessità. Le giornate saranno decise in accordo con il concessionario durante l'anno.
3. Le parti pattuiscono che il Concessionario ha facoltà di recedere anticipatamente in qualsiasi momento, dandone avviso al Concedente, mediante lettera raccomandata, almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
4. Il Concedente si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto, ai sensi dell'art. 1373 e seguenti del Codice Civile. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di comunicazione a mezzo di raccomandata R/R. Il recesso avrà effetto trascorsi 20 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
5. Il Concessionario dichiara di utilizzare l'immobile e di ritenerlo idoneo all'uso pattuito accettandolo nello stato di fatto e di diritto in cui lo stesso si trova.

ART. 3) DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONCESSIONE E DI SFRUTTAMENTO PUBBLICITARIO

1. E' vietata la cessione, anche parziale della concessione.
2. E' espressamente vietato lo sfruttamento pubblicitario dell'Immobile da parte del Concessionario, senza espressa autorizzazione da parte del Concedente.

ART. 4) USO DELL'IMMOBILE/FINALITA'

L'immobile è concesso in uso per la realizzazione di attività ed iniziative rivolte alla cittadinanza e relative a:

1. attività aggregativa, ricreativa e culturale, rivolta al quartiere e che possa intercettare diverse fasce anagrafiche di popolazione a partire da quelle più giovani;
2. attività aggregativa, ricreativa e culturale, rivolta al quartiere e che possa essere sviluppata su diverse fasce orarie;
3. attività sportiva e ricreativa;
4. capacità di animare con iniziative di varia natura anche lo spazio pubblico antistante l'anfiteatro e il parco in generale;

5. sviluppo di progetti che pongano al centro la sostenibilità ambientale, la tutela dell'ambiente e la cura del territorio.

6. nello specifico il Concessionario si impegna a realizzare le attività proposte nell'ambito del progetto presentato in fase di gara, che costituisce parte integrante del contratto.

ART. 5) CANONE CONCESSIONARIO

1. Il canone annuo di concessione è stabilito in **€ 13.120,00** (tredicimilacentoveventi/00) (oltre IVA se dovuta) da pagarsi in rate trimestrali anticipate di eguale importo. Il canone sarà aggiornato annualmente nella misura del 100% in base alle variazioni dell'indice ISTAT.

Oltre al canone sono dovuti gli oneri accessori di seguito specificati :

- **€ 4.371,90** per il riscaldamento (oltre I.V.A.).
- **€ 2.132,26** per le spese generali (gas, pulizia aree comune, acqua, luce, ecc.) (oltre I.V.A.).

Il canone sarà aggiornato annualmente in base alle variazioni dell'indice ISTAT nella misura del 100%.

Saranno decurtate dal canone le spese inerenti gli interventi di recupero edilizio ed impiantistico del fabbricato.

2. Il mancato pagamento del canone entro i termini e secondo le modalità di legge e/o di contratto, produrrà ipso jure la risoluzione di quest'ultimo ai sensi dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa del Concessionario ed il conseguente risarcimento danni, oltre alla corresponsione di quanto dovuto. Ove il Concedente non si avvalga della facoltà concessagli della predetta clausola risolutiva, il ritardato pagamento di quanto dovuto darà luogo all'applicazione degli interessi di mora nella misura prevista dalla legge.

ART. 6) OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

E' fatto obbligo al Concessionario di:

- a) predisporre e fornire l'arredo della struttura che, al termine della concessione, rimarrà di proprietà del concessionario;
- b) realizzare, a propria cura e spese, tutti gli interventi di adeguamento funzionale e o impiantistico che risultino necessari per lo svolgimento delle attività da insediarsi,

assumendosi ogni alea economica e finanziaria, nonché responsabilità giuridica al riguardo, previa autorizzazione da parte del Municipio;

- c) ottenere tutte le autorizzazioni di legge, permessi, nulla osta, ecc. richiesti per l'esercizio delle attività predette, ivi comprese, quelle eventualmente richieste per l'idoneità igienico sanitaria degli spazi per l'esercizio delle attività predette;
- d) dotarsi di assicurazioni e autorizzazioni previsti dalla legge quali presupposti alla realizzazione delle attività contemplate dal progetto, necessari per l'utilizzo del bene;
- e) Il Concessionario si impegna ad attivare, e a mantenere in essere per tutta la durata della concessione, una polizza assicurativa a copertura del c.d. rischio locativo, intendendosi per tale le conseguenze della responsabilità civile che gravano sul concessionario/conducente di un immobile, ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del C.C., per i danni al bene immobile oggetto di concessione e prodotti da sinistro indennizzabile a termini di polizza, per una somma assicurata pari a € 1.000.000,00= ossia pari al valore di ricostruzione a nuovo dell'immobile oggetto di concessione;
Eventuali franchigie previste dalle condizioni contrattuali non sono opponibili ne' a terzi, ne' al concedente.
- f) In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche la concessione del servizio svolto per conto dell'Amministrazione.
- g) Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata anticipatamente all'avvio delle prestazioni al R.U.P., unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata della concessione del servizio.
- h) provvedere al pagamento di tutte le tasse e imposte dovute;
- i) assicurare le attività di pulizia, igienizzazione e sanificazione afferenti tutti gli spazi dati in concessione;
- j) provvedere, a propria esclusiva cura, spese e sotto la propria responsabilità, alla manutenzione ordinaria dell'immobile e a qualsiasi opera necessaria alla conservazione,

all'agibilità e all'uso dell'immobile, delle opere e dei manufatti comunque compresi nel rapporto concessorio, nonché ad ogni altro onere gravante sugli stessi;

- k) provvedere allo smaltimento dei rifiuti ordinari e straordinari secondo i criteri per la raccolta differenziata dettati dal servizio AMSA;
- l) svolgere, a proprio rischio, profitto e responsabilità, l'attività assumendosi ogni alea economica e finanziaria al riguardo;
- m) esercitare la facoltà d'uso e di godimento dell'immobile per la durata della concessione in conformità alla destinazione d'uso dell'immobile e nel rispetto della natura e qualità del medesimo;
- n) l'assegnatario dovrà avviare il progetto entro 30 giorni dalla firma del contratto e contestuale consegna dell'immobile.
- o) non apportare alcuna modifica strutturale all'area se non previ accordi con il Municipio 2;
- p) provvedere a propria esclusiva cura e spese all'accatastamento dell'immobile comunale qualora questo fosse necessario per lo svolgimento delle attività d'uso oggetto della concessione;
- q) il Concessionario è tenuto a comunicare al Municipio 2 il nominativo del responsabile e/odel referente del progetto, nonché ogni variazione delle attività previste nel progetto, che dovranno essere compatibili con i contenuti iniziali proposti.
- r) Il Concessionario è tenuto a garantire al Comune di Milano in qualsiasi momento il diritto di svolgere direttamente e/o indirettamente, ispezioni e/o sopralluoghi sull'immobile a cura di tecnici autorizzati, al fine di verificare il corretto perseguimento delle attività previste dalla concessione.
- s) Il Concessionario è tenuto a consentire l'effettuazione di interventi di manutenzione straordinaria di impianti o servizi a cura dell'Amministrazione Comunale, di Aziende Comunali o di altri Enti interessati a lavori a carattere di interesse pubblico. Gli stessi provvederanno, a conclusione degli interventi, al ripristino delle zone interessate.
- t) Il Concessionario risponde per eventuali danni a cose o persone derivanti e riconducibili ad attività svolte di propria iniziativa e con disattesa dei contenuti della presente concessione. In tali casi il Comune di Milano sarà indenne da ogni richiesta di risarcimento.

- u) Il Concessionario rilascerà l'immobile libero da persone e cose manufatti al termine della concessione o in caso di revoca/recesso/decadenza della stessa. Gli eventuali interventi migliorativi delle condizioni dell'immobile non dovranno comportare per il Comune di Milano obbligo di rimborso a qualsiasi titolo, anche in caso di recesso/revoca/decadenza della concessione e ciò in deroga agli artt. 1576, 1577, 1592 e 1593 c/c riservando in ogni caso al Comune il diritto di pretendere la restituzione dell'immobile nello stato di fatto in cui fu assegnato.
- v) Il Concessionario dovrà provvedere al pagamento di tutte le imposte e tasse dovute.

ART. 7) ESONERO DI RESPONSABILITA'

1. Il Concessionario si obbliga a sollevare il Comune da ogni onere o responsabilità inerenti e/o connesse allo svolgimento delle attività di cui all'art. 3, siano esse esercitate direttamente ovvero attraverso l'ausilio di altri soggetti.
2. In particolare il Concessionario si impegna a tenere indenne, sia civilmente sia penalmente, il Comune da qualsivoglia responsabilità pretesa, diritto e/o ragione anche di terzi, assumendosi sin d'ora ogni responsabilità anche conseguente dell'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni vigenti nonché da ogni onere che possa derivare da eventuali contestazioni, riserve e pretese, azioni di risarcimento di imprese, fornitori e terzi, in ordine a quanto abbia diretto o indiretto riferimento all'attuazione della presente concessione.

ART. 8) DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Il Concessionario è dichiarato decaduto nei seguenti casi:

- a) per violazione delle norme di legge e regolamentari vigenti in materia, o delle condizioni e modalità degli obblighi previsti nel provvedimento di concessione, commesse dal titolare dell'atto o da altri soggetti della cui attività lo stesso sia comunque tenuto a rispondere;
- b) per uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme vigenti;
- c) mancato pagamento del canone ovvero per suo pagamento parziale o mancato pagamento nel termine stabilito;
- d) per mancato inizio della gestione nei termini eventualmente assegnati;

- e) per mutamento dello scopo per il quale è stata fatta la concessione;
- f) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
- g) scioglimento dell'ATI o sua accertata procedura concorsuale e/o fallimento in atto;
- h) mancato reintegro entro 30 giorni della cauzione nei casi di incameramento parziale o totale dello stesso;
- i) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione o nella messa a norma degli immobili;

Nei casi di cui alle lettere da b) ad f), previa diffida è accordato al Concessionario un termine entro il quale è tenuto ad adempiere agli obblighi contenuti nel disciplinare di concessione, decorso inutilmente il quale è dichiarata la decadenza.

E' inoltre vietato, pena la decadenza della concessione:

- a) la cessione a terzi, anche a titolo gratuito, degli spazi assegnati.

Al Concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per le opere eseguite e per le spesesonstenuate.

ART. 9) REVOCA E SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

1. La concessione può essere modificata, sospesa o revocata in qualsiasi momento per specifici motivi inerenti al pubblico uso o per altre ragioni di pubblico interesse. In ogni caso non sarà corrisposto alcun indennizzo. La revoca dà diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione dell'occupazione dell'immobile, in misura proporzionale ai dodicesimi di ano compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.
2. Nel caso di revoca parziale si fa luogo esclusivamente alla riduzione del canone in proporzione al ridimensionamento della concessione, salva la facoltà del Concessionario di rinunciare alla concessione.
3. La sospensione temporanea dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione.

ART. 10) RICONSEGNA DELL'IMMOBILE

1. Alla naturale scadenza della presente concessione o alla sua cessazione a qualsiasi titolo, l'immobile dovrà essere riconsegnato libero da persone e cose e con espressa esclusione, a qualunque titolo, di qualsiasi forma di indennizzo.

2. Dell'avvenuta riconsegna darà atto apposito verbale redatto a cura del tecnico del Municipio 2 e sottoscritto da ambo le parti.

ART. 11) TASSA RIFIUTI

Il Concessionario si impegna al pagamento, se dovuto, del "tributo comunale sui rifiuti e/o sui "servizi" o altra imposta e/o tassa dalla data di stipula della presente convenzione.

ART. 12) CONTROVERSIE

La competenza per eventuali controversie inerenti e dipendenti dall'esecuzione della presente convenzione è quella del Foro di Milano, anche in deroga alle regole sulla competenza per territorio, di cui al Codice di Procedura Civile.

ART. 13) REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso (art. 2 DPR 26 aprile 1986 N. 131 TESTO UNICO IMPOSTA DI REGISTRO) e tutte le spese relative saranno a carico del Concessionario.

ART. 14) DEPOSITO CAUZIONALE ED INCAMERAMENTO

1. A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione, il Concessionario si impegna a costituire presso la Cassa Civica un deposito cauzionale fruttifero pari ad una trimestralità del canone, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Detto deposito verrà restituito soltanto alla scadenza della convenzione.
3. Sarà invece, incamerato dal Concedente, salvo il risarcimento del maggior danno, nel caso in cui il Concessionario medesimo si renda inadempiente anche ad uno solo degli obblighi della convenzione, salvo, in ogni caso, l'obbligo della immediata ricostituzione, pena la risoluzione della convenzione stessa.

ART. 15) ELEZIONI DOMICILIO

Agli effetti dell'esecuzione del presente contratto le parti eleggono domicilio rispettivamente:

IL CONCEDENTE presso l'Area Municipio 2 – viale Zara 100- Milano

IL CONCESSIONARIO presso la sede legale di via Cattabeni, 2 -Milano

ART. 16) DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non contemplato nella presente convenzione, si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti, nonché agli usi e consuetudini vigenti in materia di concessione di beni immobili.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Milano

Il Dirigente Ambito 1 Area Municipi

dott. Giovanni Campana

(firmato digitalmente)

.....

Per il Concessionario

Il Legale Rappresentante

Associazione Ecologia Turismo

Cultura APS

Niccolò Franchi

.....

Il Concessionario, previa rilettura, approva espressamente, a norma e per gli effetti degli artt. 1341 ss. del Codice Civile, i seguenti articoli: 1) oggetto della concessione, 2) durata della concessione recesso e presa in carico dell'immobile, 3) divieto di cessione della concessione e di sfruttamento pubblicitario, 4) uso dell'immobile/finalità, 5) canone concessorio, 6) obblighi del concessionario, 7) esonero di responsabilità, 8) decadenza della concessione, 9) revoca e sospensione della concessione, 10) riconsegna dell'immobile, 11) tassa rifiuti, 12) controversie, 13) registrazione, 14) deposito cauzionale ed incameramento e 15) elezioni domicilio

Il Concessionario

.....